

Brescia,9 ottobre 2018

Alla cortese attenzione del  
Presidente della  
**Camera di Commercio,  
Industria, Artigianato,  
Agricoltura di Brescia**  
Via Einaudi  
25121 BRESCIA (BS)

**OGGETTO: PARERE PRO VERITATE IN ORDINE A RILIEVI  
SOLLEVATI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
IN SEDE DI VERIFICHE AMMINISTRATIVO - CONTABILI  
CONDOTTE IN OCCASIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA SULLA  
GESTIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA.**

1-Mi viene richiesto dalla Camera di Commercio di Brescia di esprimere parere legale in ordine ad una serie di rilievi sollevati dai Servizi Ispettivi del Ministero dell'Economia e Finanze (d'ora in poi M.E.F.) in occasione di attività ispettiva condotta negli scorsi anni 2016 e 2017 sulla gestione dell'ente camerale e già oggetto di compiute controdeduzioni da parte di quest'ultimo.

Si tratta di rilievi da esaminarsi partitamente e per i quali si mantengono le numerazioni attribuite negli atti ispettivi.

Va comunque da subito precisato che, a seguito dei riscontri documentali che andremo ad esaminare, l'azione amministrativa della Camera di Commercio riconducibile ai procedimenti e agli atti di conferimento di incarichi e di determinazione dei relativi compensi, si

manifesta pienamente legittima e rispettosa del quadro normativo ed ordinamentale di riferimento.

\*\*\*\*\*

**Rilievo n. 1:**

**1b) -duplicazione di spesa per la contestuale corresponsione, fino al 2012, dell'indennità di funzione e del gettone di presenza al Presidente, ai membri della Giunta Camerale e al Collegio dei Revisori;**

**1c)-indebita erogazione di compensi al Presidente e Vice Presidente dell'Azienda Speciale Pro Brixia dal 1 giugno 2010 al 30 settembre 2012;**

**1d)-ingiustificata erogazione dell'indennità di funzione al Vice Presidente della Azienda Speciale "Pro Brixia".**

\*\*\*\*\*

**Rilievo n. 6:**

**Impropria attribuzione di incarichi remunerati e di carattere continuativo a dipendenti dell'Ente camerale per lo svolgimento di compiti a favore della Azienda Speciale, alla luce dello stretto rapporto funzionale tra i due organismi.**

\*\*\*\*\*

**Rilievo n.14:**

**Irregolare corresponsione al Segretario Generale di compensi per l'attività di Direzione dell'Azienda Speciale, in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.**

\*\*\*\*\*

**2-**Avanti di esaminare le singole censure sopra elencate, pare opportuna una ricognizione circa natura, struttura e funzione della Azienda Speciale "Pro Brixia"; e ciò alla luce dei contenuti dei rilievi mossi alla C.C.I.A.A., che dal rapporto tra questa e l'Azienda Speciale

traggono fondamento per la maggior parte delle contestazioni oggetto del presente parere.

**2.1.-**Le aziende speciali della Camera di Commercio sono state istituite ai sensi della Legge n. 580 del 29.12.1993, in particolare, dall'art. 2, comma 2 di detta normativa.

Le aziende speciali possono essere definite quali organismi strumentali degli enti commerciali, alle quali è conferito il compito di realizzare le iniziative funzionali per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie delle Camere di Commercio.

Ai fini della diversa natura dei due organismi, si consideri che le Aziende Speciali hanno natura di soggetti di diritto privato, non inclusi né tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, C. 2 del d.lgs.165/2001, né tra gli enti e gli organismi ricompresi nel conto economico consolidato delle p.a., la cui disciplina trova la sua fonte nelle norme di diritto privato (la nozione di "*organismo di diritto pubblico*" prescinde quindi dalla **natura** giuridica privata nella fattispecie, assumendo rilievo ai soli fini della individuazione della normativa applicabile per la scelta del contraente e per l'acquisizione di beni o servizi).

**2.2.-**Ad ulteriore riprova della autonomia della Azienda Speciale Pro Brixia, si consideri che lo statuto societario, di quest'ultima, fin dal 1995 attribuiva la facoltà di assumere personale, dotato di specifica professionalità, a tempo determinato o indeterminato e retribuito secondo il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti e i dirigenti delle aziende commerciali, nonché di avvalersi –anche- di personale dipendente della Camera di Commercio.

**3-**Le considerazioni sopra esposte consentono di affrontare i temi posti dai rilievi sollevati dal M.E.F. e oggetto della presente disamina.

**3.1.-**Si prendano le mosse dall'addebito relativo al **Rilievo ministeriale n.6.**

**-Impropria attribuzione di incarichi remunerati e di carattere continuativo ai dipendenti dell'Ente camerale per lo svolgimento di compiti a favore dell'azienda speciale "Pro Brixia".**

Si tratta della attribuzione di incarichi retribuiti, in conformità allo Statuto della Azienda Speciale (art. 13), a dipendenti dell'ente camerale per lo svolgimento di attività precipue della stessa Pro Brixia.

In particolare risulta che, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015, su richiesta del Direttore dell'azienda speciale e autorizzazione del Segretario Generale dell'ente camerale, sono stati stipulati contratti di lavoro autonomo (ex art. 2222 cod.civ.), in alcuni casi di durata triennale, ovvero occasionali di breve durata, tra il Direttore dell'Azienda e il dipendente per lo svolgimento di prestazioni a favore della azienda medesima, per periodo predeterminato e con previsione di compenso a titolo di corrispettivo.

**Il tutto al di fuori dell'orario di lavoro (presso l'ente camerale) o in orario serale, ovvero il sabato o i giorni festivi.**

Le esigenze aziendali della Pro Brixia richiedevano infatti supporti di natura tecnico-operativa (servizi correlati allo svolgimento di convegni, eventi o manifestazioni presso i locali di convegno camerale; attività di controllo e aggiornamento delle procedure di sicurezza) da svolgersi, prevalentemente, nelle giornate di sabato, domenica, festività o in orario serale.

Aggiungasi che il costo di questo personale (coperto con risorse proprie dell'Azienda Speciale e con il concorso di un ridotto contributo dell'ente camerale) è inferiore all'onere economico che si sarebbe determinato ove le necessarie risorse personali fossero state acquisite dall'esterno.

Nelle controdeduzioni ai rilievi del M.E.F. del 26.09.2017 vi è compiuta analisi del risparmio gestionale conseguente a questa opzione, considerati i prezzi medi indicativi sul mercato per l'acquisizione dei

servizi in esame e il costo aggiuntivo per garantire la pronta reperibilità in caso di necessità.

\*\*\*\*\*

La relazione ispettiva e le successive risposte alle controdeduzioni dell'ente camerale, pongono l'accento, ai fini della contestazione, sulla *“anomalia costituita dal fatto che il soggetto richiedente lo svolgimento dell'attività per l'azienda speciale è, di fatto, lo stesso che lo autorizza ...L'anomalia è determinata dalla commistione, sotto il profilo autorizzativo, tra ente controllato ed ente controllante”*.

E ciò in quanto *“l'azienda speciale è una diretta emanazione dell'ente che, in quanto tale, non si configura come soggetto terzo rispetto alla amministrazione controllante, ma come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa”*.

Così che *“lo stretto rapporto organico tra i due organismi consente di definire **una sostanziale identificazione** tra le realtà che costituiscono, pur nella rispettiva autonomia, un tutt'uno per il perseguimento degli obiettivi dell'ente camerale”*.

A questa stregua, conclude l'attività ispettiva del M.E.F., lo stretto rapporto tra ente camerale e azienda speciale rende *“problematica”* la possibilità di regolare eventuali attività svolte a favore dell'azienda (che si configura appunto, come diretta emanazione, organismo strumentale dell'ente) con contratti di collaborazione – occasionale o continuativa – retribuiti.

\*\*\*\*\*

La tesi argomentativa -e la conseguente censura- non appare condivisibile.

Centrale, ai fini della legittimità degli incarichi di che trattasi, appare la qualificazione circa la natura, la struttura e la funzione della azienda speciale, così come delineata sopra al punto 2.1. .

La relazione ispettiva pone l'accento sulla ritenuta identificazione tra i due organismi, così che soggetto richiedente l'attività per l'azienda speciale è, nella sostanza, lo stesso che la autorizza.

L'azienda speciale, dunque, finisce per essere ascritta ad una "forma" dell'ente camerale, rappresentandone una mera "longa manus".

Con la conseguenza che troverebbe applicazione il divieto ex lege (art. 53, C. 2° d.lgs. n. 165/2001) di conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio che non siano espressamente autorizzati.

Facendo quindi difetto la veste di "terzietà" in capo alla Azienda Speciale Pro Brixia, l'autorizzazione agli incarichi, quale *condicio legis* per la legittimità degli stessi, non avrebbe alcun giuridico effetto (stante l'identificazione tra autorizzante e autorizzato) con il conseguente divieto, ex art. 53 cit., di conferire, nella fattispecie, incarichi a favore del medesimo soggetto interessato (Azienda Speciale).

\*\*\*\*\*

Invero, a qualificare in senso contrario a quanto ritenuto nella relazione ispettiva, soccorre, oltre all'argomentazione di cui sopra ai punti 2.1 e 2.2, la statuizione contenuta nella sentenza delle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 12.11.2004 n. 21503**.

Nella pronuncia della Suprema Corte si legge testualmente che "*alle aziende speciali (costituite dalle Camere di Commercio ex art. 2, C. 2 L. n. 580/1993, ed operanti secondo le norme di diritto privato) può essere conferita personalità giuridica propria (art. 33 r.d. 1934/2011) ed esse in ogni caso integrano strutture fornite di una organizzazione autonoma che è distinta da quella pubblicistica dell'ente e che opera con modalità e con strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni imprenditoriali*".

E ancora "... l'azienda è caratterizzata da un'organizzazione distinta da quella, tipicamente pubblicistica, dell'ente di riferimento, i cui tratti

*distintivi si sostanziano nel conferimento di pieni poteri deliberativi all'organo di vertice, in ampia libertà di azione, nella massima semplificazione delle procedure, in una notevole attenuazione dei controlli, su una quasi completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, nell'avere proprio personale, senza che rilevi, ai fini della separazione tra le due organizzazioni, il fatto che all'azienda non sia conferita una distinta personalità giuridica (sent. Cass. n. 7752/ e n. 12097) e neppure l'assenza del fine di lucro, siccome lo svolgimento dell'attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali vale a produrre l'equiparazione agli enti pubblici economici".*

Si può quindi concludere, con l'autorevole statuizione esaminata, in senso contrario ed anzi opposto alla tesi del M.E.F.: l'azienda speciale Pro Brixia è dotata di una propria autonomia, sia strutturale che funzionale, pur avendo, ovviamente, un diretto collegamento con l'ente camerale cui accede, per il raggiungimento degli scopi istituzionali di quest'ultimo.

Ne consegue che non può trovare accoglimento la ritenuta identificazione tra i due organismi (controllante e controllato) e, con essa, il divieto ex art. 53, C.2 d.lgs. 165/2001 di conseguire incarichi retribuiti ai propri dipendenti.

Al contrario: la Pro Brixia, in piena coerenza con il proprio statuto, ha assunto a tempo determinato o indeterminato personale dotato di specifica professionalità e retribuito secondo il CCNL per i dipendenti e i dirigenti delle aziende commerciali, ricorrendo, per evidenti criteri di professionalità e di contenimento dei costi, a personale dipendente dell'ente camerale, impiegandolo in orario al di fuori di quello di servizio presso la Camera di Commercio.

Aggiungasi -ai fini di una ricognizione estesa al contenimento dei costi- che l'onere del personale è coperto da risorse proprie dell'Azienda

Speciale ed il contributo della Camera di Commercio copre una ridotta percentuale dei costi complessivi della “Pro Brixia”.

Nelle controdeduzioni dell’ente camerale vi è compiuta dimostrazione della oculata gestione delle risorse, anche quindi sotto l’aspetto economico oltre che funzionale delle risorse umane impiegate.

Conclusivamente, si ritiene quindi pienamente legittima l’attribuzione di incarichi remunerati e di carattere continuativo a dipendenti dell’ente camerale per lo svolgimento di compiti a favore della Azienda Speciale “Pro Brixia” e ciò nel segno del rispetto dei principi di funzionalità e di economicità e dunque altresì giuridicamente corretta anche sotto il profilo del merito della scelta.

\*\*\*\*\*

### **3.2.-Rilievo ministeriale n. 14:**

**Irregolare corresponsione al Segretario Generale di compensi per l’attività di direzione dell’Azienda Speciale, in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.**

La censura riguarda il compenso percepito dal Segretario Generale dell’ente camerale per effetto dell’ottenuto incarico di Direttore Generale della Azienda Speciale.

Dal 2010 al 2013 il compenso venne versato dalla Pro Brixia “*all’ente camerale, mentre a far tempo dal 2014 corrisposto direttamente al dirigente della azienda speciale*”.

La relazione ispettiva sostiene che il compenso in esame si porrebbe in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, sancito dall’art. 24, C. 3° del d.lgs. n. 165/2001, a mente del quale “*il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito*”.

*dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa ...”.*

La stessa relazione riconosce che **“... la regola della onnicomprensività .. non si applica agli incarichi conferiti al di fuori di tale ipotesi e, cioè, agli incarichi aventi ad oggetto attività non rientranti nei doveri di ufficio e conferiti da soggetti terzi al dirigente in ragione delle sue specifiche e personali competenze”.**

In tal caso, sempre secondo la relazione, a sensi dell'art. 53, C. 7° del d.lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti conferiti o previamente autorizzati dell'amministrazione di competenza.

Che è esattamente quanto è dato nel caso di specie.

L'incarico di Direttore Generale della azienda speciale attribuito al Segretario Generale, è conferito da un organismo “terzo” rispetto all'ente camerale, alla luce delle argomentazioni e dei riscontri sopra formulati a proposito degli incarichi a dipendenti dell'ente e a favore dell'azienda speciale.

Ancora una volta va infatti sottolineata la natura di **soggetto terzo** della azienda speciale rispetto all'ente camerale.

L'incarico di Direttore Generale è dunque conferito da un organismo autonomo, con propria struttura e funzioni proprie, pur se collegate a quelle istituzionali dell'ente camerale.

Ad ulteriore riprova si consideri che l'attività di direzione della Azienda Speciale non rientra tra i compiti e le funzioni di Segretario Generale (a norma dell'art. 24 dello statuto camerale) né è inclusa nel contratto che regola il rapporto di lavoro del Segretario Generale.

Il contratto di incarico di Direttore della “Pro Brixia” è regolato dal diritto privato, e prevede una retribuzione a corrispettivo delle

(ulteriori) responsabilità e funzioni assunte per il perseguimento degli scopi oggetto dello statuto della Pro Brixia.

Basti considerare che l'impegno orario prestato dal Segretario Generale, nella sua veste di Direttore Generale dell'azienda speciale, ha rappresentato, negli anni, un notevole incremento dell'orario lavorativo prestato presso la Camera di Commercio.

In particolare:

-nell'anno 2013, il Segretario Generale ha effettuato complessive 1098 ore lavorative, di cui 476 nella qualità di Direttore Generale della Azienda Speciale;

-nell'anno 2014, egli ha effettuato 447 ore lavorative come Direttore Generale, su complessive ore lavorative pari a 2030.

E così, 450 ore lavorative come Direttore Generale nel 2015 e 516 nel 2016.

Peraltro, il Direttore Generale, nella sua funzione *“organizza e dirige il personale, è responsabile della gestione dell'Azienda Speciale e coordina le funzioni ed i progetti, in collegamento con la Camera di Commercio”* (cfr verbale n. 1 del 18.01.2016 della Camera di Commercio – delib. n. 6 *“linee programmatiche 2016 e parere favorevole alla conferma del Direttore”*).

E nello statuto della Pro Brixia, i compiti del Direttore sono precisati all'art. 12, a sensi del quale: *“il Direttore formula proposte di programmi e di direttive ed indirizzi al Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di Segretario dei c.d.a., partecipando alle riunioni con voto consultivo.*

*E' capo del personale dell'Azienda e dispone in merito alla costituzione modifica e cessazione dei rapporti di lavoro. Assicura il funzionamento dei servizi dell'azienda...”*.

Dunque e conclusivamente il richiamo al principio dell'onnicomprendività della retribuzione pare inconferente al caso in esame: la qualifica di organo terzo, attribuibile alla Azienda Speciale, in una con l'esercizio di funzioni ulteriori e "autonome" in capo al Direttore Generale, giustificano fondatamente la legittimità del trattamento economico attribuito a quest'ultimo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24 C. 3°, seconda parte d.lgs. n. 165/2001.

Senza contare che appare altresì pienamente soddisfatto il principio di proporzionalità e di corrispondenza tra lo svolgimento di ben più ampi compiti assegnati al Segretario Generale e l'indefettibile riconoscimento di un compenso, se pure in parte, remunerativo.

\*\*\*\*\*

### **3.3.-Rilievo ministeriale n. 1.**

#### **Punto 1b)-Duplicazione di spesa per la contestuale corresponsione, fino al 2012, dell'indennità di funzione e del gettone di presenza al Presidente, membri di Giunta e Collegio Revisori.**

Il rilievo ministeriale, sul punto, sostiene trattarsi di duplicazione di spesa, dato che, si argomenta, il gettone di presenza avrebbe natura indennitaria – e non risarcitoria- e ciò al pari della indennità di funzione.

Il riferimento normativo, secondo il M.E.F., andrebbe tratto dall'art. 1 del d.p.r. n. 363/2001, in materia di determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi della camera di commercio.

La norma richiamata, invero, non contiene in alcuna sua parte il divieto di corrispondere sia l'indennità di funzione che il gettone di presenza.

L'unico riferimento esplicito al gettone di presenza è contenuto nella parte finale del comma 1 là ove si stabilisce che i "*componenti del consiglio hanno diritto **esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione***".

L'esclusione prevista esplicitamente per i soli membri del Consiglio, conferma –implicitamente– che l'indennità di funzione ed il gettone di presenza sono cumulabili per gli altri organi (Presidente, Giunta e Revisori).

Non solo.

La comparazione tra la normativa sul punto dettata dal testo unico per gli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000) e quella in esame per la Camera di Commercio, conferma la tesi della cumulabilità.

Ed infatti, mentre nel TUEL all'art. 82, c.7 “*indennità*” è stabilita la **esclusione specifica** della corresponsione del gettone di presenza per gli amministratori che godono della indennità di funzione, detto divieto, nella norma regolatrice del caso di specie (art. 1 dpr n. 363/2001 “*determinazione dei compensi*”) non è né previsto né esplicitato direttamente o indirettamente.

E dunque, poiché “*ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*” mancando, nella fattispecie, alcun divieto, deve ritenersi legittimo il cumulo di indennità di funzione e gettone di presenza nell'ambito delle Camere di Commercio.

Né la circolare c.d. interpretativa M.E.F. dell'1.10.2012, che estende anche agli organi camerali il divieto di cumulo, può in alcun modo innovare o incidere sulla materia, state la sua natura (illegittimamente) modificativa del sistema normativo dettato dal d.p.r. n.363/2001; senza contare l'inoperatività retroattiva della “*lettura*” ad opera della circolare del disposto normativo, peraltro di segno opposto rispetto alla precedente circolare interpretativa di Unioncamere del 2001, condivisa dallo stesso MEF.

La censura in esame pare dunque superabile richiamando le argomentazioni “*giuridiche*” sopra esposte; ciò non senza ricordare la diversa natura e funzioni delle due indennità in esame: l'una (indennità di funzione) afferente alla qualifica e livello di

inquadramento in sé considerati; l'altra (gettone di presenza) riconosciuto per la “*effettiva*” partecipazione a riunioni ed assemblee degli organi dell'ente.

Anche sotto il profilo ontologico, dunque, le due indennità non possono essere considerate l'una la duplicazione dell'altra (salvo diversa ed esplicita deroga) e il cumulo delle stesse non solo non collide con alcuna delle norme richiamate da MEF, ma appare invero del tutto legittimo e rispettoso delle disposizioni, anche regolamentari, in materia.

\*\*\*\*\*

**1c)-Indebita erogazione di compensi al Presidente e Vice Presidente dell'azienda speciale dal 1 giugno 2010 al 30 settembre 2012.**

Nel periodo di che trattasi, l'Azienda Speciale Pro Brixia ha corrisposto compensi al Presidente e al Vice Presidente della stessa.

Si sostiene nel rilievo ministeriale che l'indennità erogata contrasterebbe con la gratuità di detti incarichi, stante il principio di onorificità della partecipazione agli organi collegiali, così come stabilito dall'art. 6, C.1° del d.l.31.05.2010 n. 78, convertito nella L. 30.07.2010 n.122.

Il principio di gratuità è contenuto nella Circ. MEF n. 74006 del 1.10.2012, che ha esteso altresì agli anni antecedenti la non remunerabilità degli incarichi in argomento.

Ancora una volta la tesi non convince.

Il citato comma 1 dell'art. 6 d.l. n. 78/2010, infatti, reca una **esplicita esenzione dal suddetto principio di onorificità**, tra l'altro per le Camere di Commercio: “*la disposizione del presente Comma non si applica .. alle camere di Commercio*”.

Anche nella presente fattispecie il dettato normativo fonda la legittimità dei compensi riconosciuti al Presidente e al Vice Presidente dalla Azienda Speciale.

Se l'esenzione dalla "gratuità", quale eccezione al principio generale della onorificità, riguarda il Presidente ed il Vice Presidente della Camera di Commercio, non si vede come la stessa eccezione non si estenda anche alle Aziende Speciali degli enti camerali.

Né, comunque, una circolare "interpretativa" del M.E.F. del 2012, che estende il principio della gratuità delle funzioni in argomento anche alle aziende speciali, può trovare applicazione retroattiva per le annualità in esame (2010 – 2012), tutt'al più ponendosi come "lettura" (errata) della norma a far tempo dalla sua adozione.

\*\*\*\*\*

**1d) Ingiustificata erogazione della indennità di funzione al Vice Presidente dell'Azienda Speciale.**

Il M.E.F. estende la portata della propria circolare 1.10.2012 che per la prima volta e in contrasto con il precedente orientamento ritiene ingiustificata la erogazione della indennità di funzione al Vice Presidente dell'Azienda Pro Brixia, non ammettendo una differenziazione all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione anche al periodo precedente la sua emanazione.

Il che, ancora una volta, è in palese contrasto con la portata esclusivamente **ex nunc** della circolare medesima, anche in considerazione del fatto che nel periodo precedente la erogazione della indennità non aveva sollevato rilievo alcuno.

Resta da dire che, anche in punto di legittimità della censura, alcuna disposizione commina il divieto di erogazione dell'indennità in parola al Vice Presidente; ed anzi a mente dell'art.1, comma 2 ultimo periodo del d.p.r. n.363/2001, "*i consigli camerali determinano i compensi, diversificandoli in relazione alla carica rivestita*".

Ed è proprio il caso in esame, atteso che al componente il Consiglio (dell'Azienda) cui viene attribuita (anche) la carica di Vice Presidente della Azienda Speciale, è (conseguentemente) riconosciuta la (ulteriore) indennità di funzione; con l'ulteriore conseguente legittimità della erogata indennità.


\*\*\*\*\*

Ad esito della disamina degli autorizzati rilievi ispettivi, si ritiene, conclusivamente, che alla stregua delle suesposte argomentazioni, i procedimenti e gli atti oggetto delle contestazioni da parte del MEF sono invero legittimi e adottati in totale conformità alle disposizioni normative e regolamentari di riferimento.

Si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Avv. Roberto Massari



IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
(dr Antonio d'Azzeo)

IL PRESIDENTE  
(dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale"